

N. _____ prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 55 Reg.

Al Collegio Interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione per l'avvio di tirocinio curricolari tra il Comune di Cassola e l'Università di Cà Foscari di Venezia.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **19,00** e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
MAROSO ALDO	SINDACO	x	
BERTONCELLO MANUELA	VICE - SINDACO	x	
STANGHERLIN GIANNANTONIO	ASSESSORE	x	
TODESCO ANDREA	ASSESSORE	x	
SCREMIN GIANNINA	ASSESSORE	x	
ORLANDO FAVARO MARTA	ASSESSORE	x	

e con la partecipazione del Segretario Generale **Schiavone dott. Giuseppe**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Cultura-Sport-Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Prot. Civile
- Servizio Polizia Locale



Atteso che l'Università Ca' Foscari di Venezia intende sostenere e promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curricolare ed extra-curricolare;

Ritenuto che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura di impresa migliorino le scelte di orientamento professionale e, quindi, il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

Dato atto altresì che il tirocinio costituisce un momento fondamentale per la realizzazione di professionalità future e contestualmente permette agli operatori del Comune coinvolti di ricevere stimoli ed aggiornamenti;

Vista la nota ns. Prot. n. 3397 del 31.03.2015 tenuta agli atti, con la quale l'Università Ca' Foscari di Venezia, propone, al fine di procedere al collocamento presso questo ente di studenti e all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi per realizzare momenti di alternanza scuola lavoro, lo Schema di Convenzione allegato alla presente sub A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato che l'Università Ca' Foscari di Venezia ha attivato il "Piano per la formazione in materia di sicurezza in ambito curricolare per gli studenti coinvolti nell'Alternanza Scuola-Lavoro" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come da nota depositata agli atti assunta al prot. n. 3012 del 20.03.2015;

Tenuto presente che la convenzione in argomento decorre dalla data di sottoscrizione per numero tre anni, salvo disdetta scritta, a mezzo di lettera raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza;

Accertata la disponibilità dei Responsabili dei Servizi a svolgere attività di supervisione nelle giornate di presenza degli studenti, ognuno per l'Area di propria competenza;

Visto l'art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 "Norme in materia di promozione della occupazione";

Visto l'art. 4, V° comma, del D.M. 25.03.1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Preso atto che l'Università provvede alla copertura assicurativa contro il rischio infortuni e la responsabilità civile dei tirocinanti;

Considerato che l'accesso ai servizi da parte degli studenti e le attività svolte nell'ambito del tirocinio avranno un carattere esclusivamente formativo e non comporteranno alcun onere per il Comune di Cassola;

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione dello schema di convenzione sopra citato, allegato sub A) alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;


Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- **di** approvare, per le ragioni in premessa indicate, la convenzione per l'avvio di tirocinio curricolare, da sottoscrivere tra il Comune di Cassola e l'Università Ca' Foscari di Venezia, allegata alla presente deliberazione sub A) di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
- **di** demandare alla competenza del Responsabile Area Affari Generali la sottoscrizione della Convenzione approvata con il presente atto;
- **di** dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun costo e/o onere effettivo per il Comune di Cassola.

L'Assessore proponente
(Giannina Scremin)




PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

UNITA' DI SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Moro Dott. Nico




DATA

20 APR. 2015


Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa



DATA

20 APR. 2015





LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;


Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- **di** approvare, per le ragioni in premessa indicate, la convenzione per l'avvio di tirocinio curricolare, da sottoscrivere tra il Comune di Cassola e l'Università Ca' Foscari di Venezia, allegata alla presente deliberazione sub A) di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
- **di** demandare alla competenza del Responsabile Area Affari Generali la sottoscrizione della Convenzione approvata con il presente atto;
- **di** dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun costo e/o onere effettivo per il Comune di Cassola.

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di dare immediato avvio al presente tirocinio.



CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

Convenzione tra l'Università Ca' Foscari Venezia e il Comune di Cassola per lo svolgimento di tirocini curricolari

Tra

L'Università Ca' Foscari di Venezia, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 800 077 20271, rappresentata dal dott. Mario Magliari, dirigente, domiciliato per la funzione presso l'Università

e

L'ente Comune di Cassola, soggetto ospitante, con sede legale a Cassola (VI) in P.zza Aldo Moro n. 1 - Cod. Fisc. _____ P. Iva _____, rappresentato, per la firma del seguente atto, dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi Sociali, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

Premesso

- a) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- b) che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, DM 142/98;
- c) che in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- d) che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto, in data 24 gennaio 2013, l'Accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini" che rimandano a successive regolamentazioni regionali, e relativa documentazione, per l'avvio degli stage extracurricolari;
- e) che per stage o tirocini curricolari si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- f) che per stage o tirocinio extracurricolare si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri neolaureati o neodottori di ricerca, avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dallo studio al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

g) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage/tirocinio sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art. 3;
- b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio;
- d) in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e/o all'Università, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università; tale obbligo potrà essere assolto anche tramite lo stagista se d'accordo e se non impossibilitato dalle condizioni di salute derivanti dall'infortunio.
- e) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista/tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".
- f) verificare, in coordinamento col soggetto promotore, che lo stage sia effettivamente curricolare e nel caso in cui si tratti di uno stage extracurricolare di attivare la procedura prevista dalla relativa normativa regionale. Ove non sia prevista una normativa regionale specifica avrà valore la presente convenzione.

Art. 2) Obblighi dell'Università

L'Università, quale soggetto promotore, assicura lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Nell'avviare lo stagista/tirocinante presso il soggetto ospitante, l'Università si impegna a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3) Modalità e contenuto degli stages

Il programma del periodo di stage/tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante, d'ora in poi denominato tutor del soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Università, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun stagista/tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo dello stagista/tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage/tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- d) le strutture presso cui si svolgerà lo stage/tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/97, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante

Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento lo stagista/tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto il tutor universitario e i competenti uffici dell'Università, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5) Durata, interruzione e proroga dello stage

Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi.

Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista/tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dallo stagista. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con lo stagista, dovrà inviare una richiesta scritta prima del termine dello stage. Sarà compito dell'Università autorizzare la proroga e prolungare la copertura assicurativa.

Art. 6) Valutazione dell'attività svolta

Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista/tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante. Al termine dello stage il soggetto ospitante trasmetterà all'Università un'attestazione di frequenza per consentire all'Università stessa di rilasciare l'attestato di stage - tirocinio.

Art. 7) Risultati dell'attività

I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista presso il soggetto ospitante.

Art. 8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei due contraenti.

La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 9) Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto ospitante.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 11) Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia, _____

IL SOGGETTO PROMOTORE

IL SOGGETTO OSPITANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Aldo Maroso

SOGGETTA A:

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Demografici e Statistici
- Cultura -Sport -Pubblica Istruzione -Politiche giovanili
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot. Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 75 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal **22 APR. 2015**



Il Funzionario Ufficio Segreteria
IL VICESEGRETARIO
MORO DOTT. NILO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE